

Convenzione per prestazioni mediche specialistiche di Pediatria presso l'Ospedale di Urbino

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad effettuare garantire in favore dell'Area Vasta 1, per il tramite di personale medico in possesso della necessaria competenza e comprovata esperienza, l'espletamento di prestazioni mediche specialistiche consistenti in turni di guardia pediatrica (guardia notturna 20.00 – 8.00 o diurna festiva 8.00 – 20.00) presso l'Ospedale di Urbino, prevedendo l'effettuazione di un tetto mensile massimo di attività non superiore a n. 8 turni di guardia.

La suddetta attività verrà svolta dai Dirigenti Medici preposti al di fuori dell'orario di servizio secondo un calendario di turni di guardia programmati, nel rispetto prioritario delle esigenze istituzionali della struttura di appartenenza dei professionisti, tra i Direttori delle UU.OO.CC. Pediatria di entrambe le Amministrazioni e sotto l'opportuno controllo garantito dalle competenti Direzione Mediche di Presidio.

L'Area Vasta 1 si impegna a registrare la presenza dei professionisti con sistemi di rilevazione oggettiva.

ART. 2

L'Area Vasta 1 si impegna a mettere a disposizione dei professionisti in convenzione la strumentazione necessaria all'espletamento delle prestazioni.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Azienda Ospedaliera:

- € 480,00 a turno di guardia, maggiorati di IRAP.

Per i relativi trasferimenti i professionisti sono autorizzati esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date, orari debitamente validata dal Direttore della U.O.C. Pediatria dell'Area Vasta medesima.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al

professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'11.12.2015 al 31.5.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce ai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per "Lavanoleggio teleria servizio ambulanze 118"

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera assicura all'Area Vasta 1 il service in materia di "Lavano servizio ambulanze 118".

ART. 2

Il servizio di cui all'art. 1 è articolato come segue:

- lavaggio e noleggio biancheria piana, materassi e cuscini, ecc. tramite la ditta appaltatrice dell'Azienda Ospedaliera.

Le modalità di richiesta delle prestazioni e di ritiro dei materiali sono concordate tra il Coordinatore del Servizio Infermieristico dell'Area Vasta 1 o suo delegato e il Dirigente UOC Provveditorato/Economato dell'Azienda Ospedaliera o suo delegato.

ART. 3

Per il servizio di cui all'art. 1 è previsto il rimborso del costo vivo del servizio sostenuto dall'Azienda Ospedaliera per conto dell'Area Vasta 1 maggiorato di IVA, fatto salvo eventuali conguagli a debito o credito se dovessero modificarsi le condizioni e/o le quantità del materiale fornito ed oggetto del presente accordo.

ART. 4

I rimborsi di cui al precedente art. 3 saranno effettuati da parte dell'Area Vasta 1 a favore dell'Azienda Ospedaliera con cadenza trimestrale posticipata e previa emissione di regolare fattura analitica e documentata, vistata dal Responsabile del competente Servizio dell'Area Vasta medesima.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del

servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 7

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 8

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare presso l'Ospedale di Urbino

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire in favore dell'Area Vasta 1 l'espletamento di prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare presso il Presidio Ospedaliero di Urbino.

Lo svolgimento della suddetta attività prevede la presenza di un Dirigente Medico della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero di Urbino, per un massimo di n. 6 accessi mensili ciascuno della durata massima di n. 6 ore, comprensive dei tempi di percorrenza.

Il calendario delle prestazioni ed i relativi orari verranno concordati tra il Direttore della U.O.C. Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera ed il Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Urbino.

L'Area Vasta 1 si impegna a registrare la presenza del professionista con sistemi di rilevazione oggettiva.

ART. 2

L'Area Vasta 1 si impegna a mettere a disposizione del professionista in convenzione la strumentazione necessaria all'espletamento delle prestazioni.

ART. 3

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera svolge le prestazioni al di fuori del proprio orario di servizio, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza, secondo adeguata programmazione a cura del Direttore della U.O.C. medesima e sotto l'opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 4

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Azienda Ospedaliera:

- € 360,00 ad accesso, maggiorati di IRAP.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 5

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date e orari debitamente validata dal Direttore della U.O.C. Diagnostica Per Immagini del Presidio Ospedaliero di Urbino.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 6

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 7

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

Le parti

ART. 8

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 10

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 11

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

**Convenzione per attività di Medico Competente Aziendale ai sensi del
D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. presso AV1 (ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino).
Funzione di Medico Competente Coordinatore AV1**

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE:

con determina del Direttore Generale ASUR n. 414 del 26.4.2010 e successiva nota ASUR DG prot. 13093 del 14.6.2011, il Dirigente Medico Dott. Nicola Nardella, a tutt'oggi Medico Competente dell'Azienda Ospedaliera, in possesso dei necessari requisiti previsti dal dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i., veniva incaricato quale Medico Competente dell'allora Zona Territoriale n. 2 di Urbino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire, in favore dell'Area Vasta 1 (per le attività di visita afferenti all'ex ZT2 Urbino) le funzioni di Medico Competente previste dal D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i., per il tramite di proprio Dirigente Medico in possesso degli idonei requisiti.

Il professionista, che nel caso di specie deve svolgere la funzione di Coordinatore dell'intero settore della Medicina Competente dell'Area Vasta 1 nonché l'attività che si dovesse rendere eventualmente necessaria per la sostituzione degli altri Medici Competenti dell'Area Vasta 1 in periodi di assenza ovvero supportare gli stessi per necessità che dovessero presentarsi.

ART. 2

L'attività di cui al precedente articolo 1 viene svolta presso la sede dell'Area Vasta 1 che si impegna a mettere a disposizione del professionista individuato idonei locali e le necessarie attrezzature.

La suddetta attività è articolata come segue:

A) attività di visita medica

- esercitata prevalentemente presso il territorio di competenza della ex ZT 2 di Urbino e in caso di necessità specifiche in tutto il territorio dell'ASUR Area Vasta 1;

B) altre attività previste e collegate al T.U. in materia di salute e sicurezza DL 81/2008

Le medesime (compreso l'esercizio di funzioni di Medico Coordinatore) sono esercitate:

- presso le aree di competenza distrettuale, del Dipartimento di Prevenzione e degli stabilimenti Ospedalieri (Urbino, Fossombrone, Pergola, Cagli, Sassocorvaro) di tutta l'area Vasta 1;
- presso la sede amministrativa dell'Area Vasta 1 – Fano;
- presso la sede dell'Ufficio Tecnico AV1 collocata nel Blocco D dell'Ospedale Santa Croce di Fano.

ART. 3

Le prestazioni verranno eseguite al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale del professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera e comunque nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza, di norma tramite un accesso settimanale, ovvero tramite le sedute che si rendessero necessarie per garantire l'attività di all'art.1.

Il calendario degli accessi verrà adeguatamente programmato d'intesa tra il professionista e la Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale di Urbino.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

A fronte dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera un compenso mensile pari a euro 1.666,67, oltre all'IRAP nella misura vigente.

A tal fine, l'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi effettuati dal professionista riportante date e orari, debitamente validata dalla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale di Urbino.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

Le parti danno atto che il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è stato determinato in relazione al numero annuo di dipendenti da sottoporre a visita ed in relazione al livello di responsabilità assegnato al professionista in qualità di Coordinatore dell'intero settore della Medicina Competente dell'Area Vasta 1.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento. Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE

Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per "Prestazioni Specialistiche di Radiologia Senologica Diagnostica, TAC ed ecografia internistica"

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire, in favore dell'Area Vasta 1, per il tramite di proprio personale medico in possesso della necessaria competenza ed esperienza nella specialistica di che trattasi, prestazioni di consulenza di Radiologia Senologica Diagnostica, TAC ed ecografia internistica.

ART. 2

Le prestazioni di cui sopra verranno effettuate al di fuori dell'orario istituzionale dei professionisti, nel rispetto prioritario delle esigenze del servizio di appartenenza, secondo una programmazione concordata tra i Responsabili dei Servizi rispettivamente interessati e sotto l'opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

Le parti stabiliscono la seguente articolazione organizzativa:

Sede Pesaro

- N. 2 accessi settimanali, ciascuno della durata di n. 4 ore (fascia 15,00 – 19,00), da effettuarsi per il tramite di un Dirigente Radiologo dipendente dell'Azienda Ospedaliera presso la sede distrettuale di Via Nanterre, per prestazioni di Radiologia Senologica Diagnostica.

I medici ospedalieri effettueranno le seguenti prestazioni:

- il secondo livello della diagnostica screening
- un pacchetto diagnostico composto da visita senologica + ecografia mammaria
- un pacchetto diagnostico composto da visita senologica + ecografia mammaria + mammografia
- la senologia interventista verrà effettuata a livello ospedaliero attraverso l'organizzazione di un percorso diagnostico transmurale per la presa in carico della paziente.

Sede Fossombrone

- N. 1 accesso settimanale, ciascuno della durata di n. 5 ore (fascia 8,00 – 13,00), da effettuarsi per il tramite di un Dirigente Radiologo dipendente dell'Azienda Ospedaliera presso la U.O. Radiologia dell'Ospedale di Fossombrone, per prestazioni TAC e di ecografia internistica.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera un compenso lordo pari a 60,00 Euro orari maggiorati di Irap nella misura di Legge. Per i relativi trasferimenti i professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono autorizzati esclusivamente all'utilizzo del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 provvede a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi effettuati dai professionisti riportante nominativi, date e orari, debitamente validata dai Responsabili dell'Area Vasta medesima a tal fine individuati.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze ai professionisti aventi diritto nella misura prevista dalla vigente normativa in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alle attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce ai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002 - 2005 s.m.i..

ART. 7

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per l'erogazione del Servizio Prelievi

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera e l'Area Vasta 1, secondo le rispettive competenze, gestiscono in forma integrata e in osservanza delle procedure di cui alla presente convenzione, il Servizio Prelievi effettuato nelle strutture distrettuali dell'Area Vasta medesima ascrivibili al territorio dell'ex ZT1.

ART. 2

Il servizio è articolato come segue:

- L'Area Vasta 1, con proprio personale e mezzi:
 - effettua prelievi e raccolta di campioni biologici da sottoporre ad analisi;
 - trasporta e consegna i referti, secondo le distinte accompagnatorie del materiale, dalle proprie strutture al Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera;
 - provvede all'invio delle informazioni (tracciato C) al Servizio regionale competente secondo i dati forniti dall'Azienda Ospedaliera.
- l'Azienda Ospedaliera, con proprio personale e mezzi:
 - effettua le analisi richieste;
 - redige i referti;
 - fornisce all'Area Vasta 1 il materiale ed i presidi sanitari e non, necessari all'effettuazione dei prelievi;
 - fornisce, in tempi congrui, i dati necessari all'Area Vasta 1 per l'invio delle informazioni (tracciato C) al Servizio regionale competente.

Al fine di evitare la ripetizione di errori, è necessario che l'anagrafica dell'Azienda Ospedaliera, almeno per la parte relativa ai residenti dell'Area Vasta 1, risponda al criterio di base dell'adeguamento al MEF con riferimento a codice fiscale, cognome, nome e codice istat di residenza.

Relativamente al Servizio in argomento, l'Azienda Ospedaliera e l'Area Vasta 1 individuano un rispettivo referente incaricato di risolvere le criticità nell'ambito della gestione dei flussi informativi.

Per quanto concerne l'addebito degli oneri derivanti dagli errori scartanti dalla procedura di trasmissione alla Regione, si propone quanto segue:

- 1) gli errori di anagrafica sono posti a carico dell'Azienda Ospedaliera;
- 2) gli errori relativi al n.ro ricetta, codice di esenzione e posizione ticket sono posti a carico dell'Area Vasta 1;
- 3) gli errori relativi all'importo ticket (causati da prescrizioni di prestazioni per esenti e non esenti nella stessa ricetta) sono posti a carico dell'Area Vasta 1;

In caso di errori di tipo 1), 2 e 3) presenti nello stesso blocco ricetta, l'onere derivante verrà ripartito nella misura del 50% tra l'Azienda Ospedaliera e l'Area Vasta 1.

Poiché il software dell'Azienda Ospedaliera attualmente non è aggiornato per il controllo sul codice ricetta e sul codice esenzione, non permettendo quindi la prevenzione degli errori da parte degli operatori dell'Area Vasta 1, l'addebito a quest'ultima degli errori di cui al punto 2) andrà in vigore soltanto nel momento in cui detto software sarà aggiornato.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad estrarre i dati dell'attività di laboratorio dei Distretti nel rispetto della tempistica regionale, ad inviarli all'Area Vasta 1 come da tracciato fornito dalla Regione e a seguire le indicazioni del Manuale operativo (allegato 1).

Il file C viene inviato alla Regione da parte dell'Area Vasta 1 con le seguenti codifiche:

REGIONE/AZIENDA INVIANTE	(marche/ZT1) 110 101
STRUTTURA RICHIEDENTE	ZT1 codice struttura (Montecchio, Villa Fastiggi, ecc.)
STRUTTURA EROGANTE	ZT1 codice struttura (Montecchio, Villa Fastiggi, ecc.) per riga prelievo
STRUTTURA EROGANTE	OSP 110901 per riga analisi

ART. 3

L'Area Vasta 1 garantisce all'Azienda Ospedaliera Il rimborso a costo pieno del costo delle prestazioni di laboratorio attraverso il Servizio Sanità della Regione Marche in sede di attribuzione dei finanziamenti per i livelli essenziali di assistenza attribuiti alle rispettive Aree Vaste, secondo le modalità stabilite dal servizio regionale medesimo.

Sono a carico dell'Area Vasta 1 il personale ed i mezzi necessari all'effettuazione dei prelievi, il trasporto degli stessi e la consegna dei relativi referti; questi ultimi verranno consegnati agli assistiti dalle strutture dell'Area Vasta che hanno provveduto al prelievo.

Sono a carico dell'Azienda Ospedaliera il materiale ed i presidi sanitari e non, necessari all'effettuazione dei prelievi.

Le somme relative ai ticket sanitari, se dovute, saranno versate dall'assistito all'Area Vasta 1 e da quest'ultima trattenute.

ART. 4

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 5

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 6

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 7

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto
Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(*Dott. Carmine di Bernardo*)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(*Dott.ssa Maria Capalbo*)



Convenzione per il servizio di pulizia dei locali della Centrale Operativa 118

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE

- Con decorrenza 1.1.2015 ha avuto luogo lo scorporo della Centrale Operativa 118 dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Nelle more del subentro da parte dell'ASUR nei contratti in essere, l'Azienda Ospedaliera continua a garantire il servizio di pulizia dei locali della Centrale Operativa 118 in favore dell'Area Vasta 1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera assicura all'Area Vasta 1 il servizio di pulizia dei locali assegnati alla Centrale Operativa 118, ubicati al pad. G piano terra del P.O. San Salvatore, P.le Cinelli – Pesaro.

ART. 2

Il servizio consiste nel servizio di pulizia dei locali di cui all'art.1, con le modalità riportate nel capitolato speciale del contratto in vigore presso l'Azienda Ospedaliera.

ART. 3

Per il servizio di cui all'art. 1 è previsto il rimborso del costo vivo sostenuto dall'Azienda Ospedaliera per conto dell'Area Vasta 1 maggiorato di IVA, fatto salvo eventuali conguagli a debito o credito se dovessero modificarsi le condizioni e/o le quantità delle prestazioni rese.

ART. 4

I rimborsi di cui al precedente art. 3 saranno effettuati da parte dell'Area Vasta 1 a favore dell'Azienda Ospedaliera con cadenza semestrale posticipata e previa emissione di regolare fattura analitica e documentata, vistata dal Responsabile del competente Servizio dell'Area Vasta medesima.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento. Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 7

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 8

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per "Servizio di trasporto Salme"

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE:

1) ai sensi della vigente convenzione con il Comune di Pesaro per la gestione integrata dei servizi mortuari del 12/12/2000 l'Azienda medesima assume la gestione diretta di tutte le attività proprie, inerenti i servizi mortuari, eccetto le funzioni di polizia mortuaria e medicina legale sul territorio comunale che continuano ad essere svolte dal Comune e dall'Area Vasta 1 per il Territorio di Pesaro;

2) l'Azienda Ospedaliera è tenuta a svolgere le attività, in precedenza di competenza del Comune di Pesaro, indicate all'art.3 della Convenzione sopra citata, ovvero:

- vestizione delle salme di persone decedute in ospedale quando richiesto dalla famiglia;
- vestizione delle salme di persone decedute presso le abitazioni private quando richiesto dalla famiglia;
- raccolta delle salme e trasporto all'obitorio esclusivamente delle persone decedute sulla pubblica via e in abitazioni private giudicate inadatte dal servizio di medicina necroscopica territoriale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad assicurare il servizio di raccolta e trasporto all'Obitorio delle salme di persone decedute presso strutture sanitarie residenziali appartenenti all'Area Vasta 1, purchè comprese nell'ambito del territorio del Comune di Pesaro.

Il servizio di cui al presente articolo viene garantito sotto il diretto controllo e vigilanza della competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 2

Per il servizio di cui al precedente articolo 1, effettuato dall'Azienda Ospedaliera, è determinata la tariffa di euro 150,00 per ogni intervento di raccolta e trasporto all'Obitorio di salme provenienti da strutture sanitarie residenziali dell'Area Vasta 1 comprese nell'ambito del territorio del Comune di Pesaro.

ART. 3

La Direzione Medica di Presidio di Pesaro trasmetterà con cadenza annuale alla UOC Bilancio dell'Azienda Ospedaliera resoconto analitico degli interventi di raccolta e trasporto salme all'Obitorio di Pesaro, ai fini della conseguente emissione fattura all'Area Vasta 1.

L'Area Vasta 1 corrisponderà quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera in un'unica soluzione, previa liquidazione della fattura da parte del Responsabile del competente Servizio dell'Area Vasta medesima.

ART. 4

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento. Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 5

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 6

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 7

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per prestazioni specialistiche di Urologia presso le strutture dell'Area Vasta 1

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE:

- Il piano attuativo dell'Area Vasta 1 geograficamente intesa prevede, nell'ambito delle relazioni tra Azienda Ospedaliera e Territorio, specifici interventi da realizzare attraverso la logica dell'integrazione e del potenziamento delle reti cliniche;
- I progetti di integrazione fino ad oggi attivati tra entrambe le Amministrazioni hanno contribuito a canalizzare entro la realtà territoriale funzioni assistenziali proprie di quest'ultima e, contestualmente, a qualificare verso l'alta intensità di cura le specialistiche dell'Azienda Ospedaliera;
- Con nota acquisita agli atti con prot. AORMN n. 10781 in data 16.3.2016, L'area Vasta 1, nell'ottica appena esposta, ha richiesto all'Azienda Ospedaliera la possibilità di acquisire due sedute settimanali di consulenza medica specialistica di Urologia per coprire le esigenze ambulatoriali di Pergola e Urbino tramite l'effettuazione di visite ed esami strumentali di primo livello;
- L'Azienda Ospedaliera, convenendo che l'attivazione di quanto sopra attraverso l'utilizzo sinergico di risorse da parte di entrambe le Amministrazioni comporterà maggiori benefici in termini di assistenza sanitaria a favore del bacino di utenza Provinciale, con nota prot. AORMN n. 12257 del 25.3.2016 si è espressa positivamente in merito;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a garantire in favore dell'Area Vasta 1 l'espletamento di attività medica specialistica di Urologia consistente in visite strumentali ed esami di primo livello.

Lo svolgimento della suddetta attività prevede la presenza di un Dirigente Medico della U.O.C. Urologia dell'Azienda Ospedaliera presso le strutture ambulatoriali di Pergola e Urbino per n. 2 accessi settimanali, ciascuno della durata di circa n. 5 ore.

Il calendario delle prestazioni ed i relativi orari verranno concordati tra il Direttore della U.O.C. Urologia dell'Azienda Ospedaliera e la Direzione Medica di Presidio dell'Area Vasta 1.

ART. 2

L'Area Vasta 1 si impegna a mettere a disposizione del professionista in convenzione la strumentazione necessaria all'espletamento delle prestazioni.

ART. 3

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera, per le finalità espresse in premessa, svolge le prestazioni nell'ambito del proprio orario di servizio, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza, secondo adeguata programmazione a cura del

Direttore della U.O.C. medesima e sotto l'opportuno controllo garantito dalla competente Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 4

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

ART. 5

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 6

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 7

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 8

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 9

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per prestazioni di Pneumologia Preventiva

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Area Vasta 1, tramite proprio personale e mezzi, garantisce all'Azienda Ospedaliera il servizio di "Prestazioni sanitarie per neo assunti" in favore dei dipendenti di quest'ultima.

ART. 2

Il servizio viene erogato dall'Area Vasta 1 alle condizioni e alle tariffe di seguito specificate:

- La Direzione Medica di Presidio dell'Azienda Ospedaliera, o l'interessato munito di richiesta specifica rilasciata dalla stessa, prenota l'esame *Mantoux* attraverso modalità che saranno concordate tra le strutture interessate (prenotazione mediante CUP);
- l'esito delle indagini viene consegnato agli interessati e da questi portato alla Direzione Medica richiedente.

PACCHETTO DI PRIMO LIVELLO (in caso di Mantoux positiva)

1. Anamnesi e consulenza medica Codice 89.01 € 12,00.
2. Mantoux Codice 90.78.1 € 3,50

La prestazione di cui al punto 2 del pacchetto di primo livello è comprensiva di anamnesi somministrazione e letture del test di Mantoux per ogni assistito.

PACCHETTO DI SECONDO LIVELLO (in caso di Mantoux positiva)

1. Rx standard in due proiezioni Codice 87.44.1 € 15,50
2. Visita pneumologica Codice 89.7 € 16,50
3. Prescrizione di esami per follow-up e valutazione degli stessi

La prestazione di cui al punto 2 del pacchetto di secondo livello è comprensiva anche di eventuali indicazioni terapeutiche e profilattiche.

ART. 3

A fronte dell'attività resa e documentata, L'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere le tariffe di cui al precedente articolo, previa emissione fattura da parte dell'Area Vasta 1.

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni viene attribuita alla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro o suo delegato anche ai fini della liquidazione delle relative fatture.

ART. 4

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 5

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 7

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 8

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Convenzione per attività di supporto e consulenza professionale nell'ambito della gestione di interventi strutturali strategici in favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

PREMESSO CHE

- gli indirizzi contenuti nel PSSR 2012 - 2014 e nelle relative "Linee di attuazione ed implementazione" approvate con DGRM 16.4.2012 n. 528, recano, tra gli obiettivi strategici la "riqualificazione e l'adeguamento strutturale" ai fini del ridisegno della rete ospedaliera e del miglioramento e rinnovamento dei plessi più importanti;
- in relazione alle molteplici e complesse attività che dovranno essere espletate per dare concreta attuazione a tali finalità strategiche, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" ha manifestato la necessità di poter disporre della collaborazione di professionisti, in possesso della specifica competenza e comprovata esperienza in materia, finalizzata alla gestione di interventi strutturali strategici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Area Vasta 1 si impegna a garantire, in favore dell'Azienda Ospedaliera, l'espletamento di attività professionale di supporto e consulenza per la gestione di interventi di rinnovamento e riqualificazione delle strutture aziendali, con particolare riferimento agli interventi inerenti il Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano.

L'attività di cui al precedente comma verrà assicurata per il tramite di un Dirigente Ingegnere in possesso della necessaria competenza e comprovata esperienza nella materia di che trattasi.

Le parti stabiliscono che verrà espletato il seguente tetto massimo di attività:

- **Dirigente Ingegnere: 8 ore settimanali**

L'attività di cui sopra si articolerà in accessi presso le sedi dell'Azienda Ospedaliera sulla base di una programmazione a cura delle rispettive Direzioni in relazione alle specifiche esigenze istituzionali e strategiche.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno svolte dal dipendente dell'Area Vasta 1 sotto la diretta responsabilità della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera che provvederà alla validazione delle presenze del consulente con sistemi di rilevazione oggettiva.

La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera potrà richiedere al professionista, in via straordinaria e previa sussistenza di motivate ed improcrastinabili necessità di carattere strategico, l'effettuazione di ore in eccedenza rispetto al monte sopra prefissato.

ART. 2

Il professionista dipendente dell'Area Vasta 1 svolge l'attività oggetto di convenzione al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza.

ART. 3

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese, l'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Area Vasta 1:

- € 60,00 orari maggiorati di IRAP, oneri di Legge ed Iva.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Azienda Ospedaliera provvede a trasmettere trimestralmente all'Area Vasta 1 la distinta degli accessi effettuati dal professionista riportante date e orari debitamente validata dal Responsabile della Direzione Medica dell'Area Vasta medesima.

L'Area Vasta 1 provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Area Vasta 1, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Azienda Ospedaliera garantisce al professionista dipendente dell'Area Vasta 1 la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i..

ART. 7

Il professionista dipendente dell'Area Vasta 1 è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.


Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

Pesaro (PU) _____

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)



Convenzione per "Consulenza Ser.T."

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Area Vasta 1 garantisce all'Azienda Ospedaliera, in relazione alle proprie esigenze di quest'ultima, prestazioni di consulenza da parte di proprio personale medico e psicologo in servizio presso il Ser.T. in possesso della necessaria competenza ed esperienza nella trattamento delle dipendenze patologiche. L'attività di cui al precedente comma viene effettuata presso le sedi dell'Azienda Ospedaliera a seguito di espressa e specifica richiesta da parte della struttura interessata all'attivazione della consulenza.

ART. 2

A fronte dello svolgimento delle prestazioni rese e documentate, L'azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere i seguenti compensi all'Area Vasta 1, previa emissione fattura da parte dell'Area Vasta medesima:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - consulenza medico Ser.T. | € 60,00/h maggiorati di Irap |
| - consulenza psicologo Ser.T. | € 60,00/h maggiorati di Irap |

L'Azienda Ospedaliera, conseguentemente, si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Area Vasta 1, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al personale avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%, qualora l'attività sia stata svolta fuori orario di servizio.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni viene attribuita alla Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro o suo delegato anche ai fini della liquidazione delle relative fatture.

ART. 3

La presente convenzione decorre dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 4

In riferimento alle attività oggetto di convenzione l'Azienda Ospedaliera garantisce ai professionisti dipendenti dell'Area Vasta 1 la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, con esclusione

del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002 – 2005 s.m.i..

ART. 5

I professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto, in conformità alle norme di legge vigenti.

ART. 7

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 8

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato, sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE

Il Direttore di Area Vasta 1
(Dott. Carmine di Bernardo)

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)
